



COMUNE DI ROFO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 del 17-12-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **18:30**, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Presidente Ruggero Baraldi, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale **Dr.ssa Marilia Moschetta**.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Baraldi Ruggero	Sindaco	Presente
Fusari Lorenzo	Consigliere	Presente
Calzolari Agnese	Consigliere	Presente
Vezzani Alessandro	Consigliere	Assente
Cucchiaroni Antonio	Consigliere	Presente
Parmigiani Massimo	Consigliere	Presente
Di Feo Andrea	Consigliere	Presente
Fusari Silvia	Consigliere	Presente
Gregori Fabio	Consigliere	Presente
Contini Giorgio	Consigliere	Presente
Nasi Andrea	Consigliere	Assente
Camurri Maria Cristina	Consigliere	Presente
Moretti Dario	Consigliere	Assente
	Totale presenti	10
	Totale assenti	3

ASSESSORI ESTERNI

Cognome e Nome	Presente/Assente
Rossana Ferrari	Assente

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 739 e ss., della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- la nuova IMU sostituisce l'imposta comunale unica di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle componenti IUC-IMU e IUC-TASI, abrogate dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 dall'anno 2020;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019, all'art. 1 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari al 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere all'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento ed i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui dai commi 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esenti ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite del 1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 208/2015;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29/6/2020;

- il comma 757 della legge n. 160/2019 che prevede la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune fra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/D del 18/2/2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, le disposizioni che sanciscono l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO:

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023, che individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge n. 160/2019;
- l'art. 6 ter del Decreto Legge n. 132 del 29/09/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 170 del 27/11/2023, che posticipa al 2025 l'obbligo di redigere le delibere di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- la suddetta normativa è stata integrata dai Decreti del M.E.F. del 7 luglio 2023, del 6 settembre 2024 e da ultimo quello del 6 novembre 2025 in considerazione delle esigenze emerse nel corso dell'anno d'imposta 2025, primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, ed è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al predetto decreto 6 settembre 2024.
- che è disponibile all'interno del Portale del federalismo fiscale, l'apposita sezione denominata "Gestione IMU", dell'applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto, di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di imposta 2026.

RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 48 della Legge 30/12/2020 n. 178 che prevede che, a partire dal 1 gennaio 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, si applichi l'imposta municipale propria nella misura della metà;
- il comma 743 della Legge N. 234 del 30/12/2021, che ha ridotto al 37,5 per cento, per il solo anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione

maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

RITENUTO CHE dal 2023, l'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ritorna ad applicarsi nella misura della metà;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 5 decies del D.L. 146 del 21/10/2021, conv. L. 215 del 17/12/2021 che ha modificato l'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019 per quanto riguarda l'agevolazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze che applica il concetto di abitazione principale per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare situato nel territorio comunale o anche in comuni diversi;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 depositata il 13 ottobre 2022 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, 4° periodo, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della Legge 147/2013 nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».

In via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della Legge 87/1953, l'illegittimità costituzionale è estesa anche:

- all'art. 13, comma 2, 5° periodo, del D.L. n. 201/2011, come convertito, e successivamente modificato, dall'art. 1, comma 707, lettera b), della Legge 147/2013;
- all'art. 1, comma 741, lettera b), 1° e 2° periodo, della Legge 160/2019;
- all'art. 1, comma 741, lettera b), 2° periodo, della Legge 160/2019 come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, nella L. n. 215/2021;

CONSIDERATO CHE la pronuncia in esame comporta la disapplicazione della norma illegittima ed esplica i suoi effetti retroattivamente e che pertanto deve intendersi per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con proprio atto n. 22 del 15/06/2020;

VISTO il Regolamento Generale delle entrate tributarie Comunali approvato con proprio atto n. 21 del 15/06/2020, in particolare l'art. 4 – Agevolazioni tributarie – ove al comma 3 si dispone:” A decorrere dall'1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a

sgravio di quanto iscritto a ruolo.”;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 19 dicembre 2024 di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU in vigore per l'anno 2025;

RICORDATO che, al netto degli adeguamenti normativi e dell'incremento a decorrere dall'annualità 2021 dell'aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale D/10, tutte le altre aliquote IMU sono rimaste invariate dal 2012;

DATO ATTO CHE l'Ente, nel definire le aliquote IMU, è chiamato a valutare e contemperare le esigenze di bilancio per l'anno 2026 in relazione agli obiettivi dell'ente di mantenere l'attuale livello dei servizi offerti alla comunità, ovvero, laddove possibile, potenziarlo, migliorandone anche la qualità;

RITENUTO opportuno modificare, per l'anno 2026, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusa categoria catastale D/10) l'aliquota da 0,86% a 0,96% , per le aree edificabili l'aliquota da 0,76% a 1,00%, per i terreni agricoli l'aliquota da 0,76% a 1,00% e per gli altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) l'aliquota da 0,76% a 0,90%, con l'obiettivo di garantire risorse adeguate al rispetto degli equilibri di bilancio 2026;

RILEVATO CHE le modifiche delle aliquote IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusa categoria catastale D/10), delle aree edificabili, dei terreni agricoli, nonché degli altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D), garantisce una previsione di entrata annua ai fini IMU prudenzialmente stimata in € 845.000,00 al netto della trattenuta FSC;

CONSIDERATO CHE, dalle stime operate sulle basi imponibili IMU come disciplinata dalla legge n. 160/2019, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto applicando per l'anno 2026, alle diverse tipologie di immobili non esenti, le medesime aliquote deliberate per IMU per l'anno 2025 e modificando le aliquote degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusa categoria catastale D/10) , delle aree edificabili, dei terreni agricoli , nonché degli altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D);

RITENUTO pertanto di modificare le aliquote degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusa categoria catastale D/10), delle aree edificabili, dei terreni agricoli, nonché degli altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) e di confermare per l'anno 2026 le seguenti aliquote IMU valide per il 2025 nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160/2019:

ALIQUOTE	DESCRIZIONE
0,40 per cento	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede

ALIQUOTE	DESCRIZIONE
	<p>anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Detrazioni Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
0,90 per cento	<p><u>ALIQUOTA ORDINARIA IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO</u> Si applica alle unità immobiliari e alle relative pertinenze (intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) <u>concesse in locazione con contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431 del 09/12/1998.</u> Per le abitazioni, locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata con tale aliquota, è ridotta al 75 per cento ai sensi dell'art. 1, comma 760, della legge 160/2019.</p>
0,90 per cento	<p><u>ALIQUOTA ORDINARIA PER FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO</u> Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze nel numero massimo di 3 di categoria diversa (C/2, C/6 e C/7, una per tipo), concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. Ai sensi articolo 1, comma 747, lettera c) della legge n. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; • il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia

ALIQUOTE	DESCRIZIONE
	<p>(neppure in percentuale) oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comodato deve essere registrato; • il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato; • il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato; • la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato. <p>Fermo restando tutte le condizioni sopra indicate, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.</p>
0,1 per cento	<p><u>ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u> di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, in caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura)</p>
0,90 per cento	<p><u>ALIQUOTA ORDINARIA PER ALTRI IMMOBILI.</u> Si applica a tutte le tipologie non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente. Ai sensi dell'art. 1 c. 48 della legge 178/2020 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'art.1 commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.</p>
0,96 per cento	<p><u>ALIQUOTA ORDINARIA PER IMMOBILI ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</u></p>
1,00 per cento	<p><u>TERRENI AGRICOLI</u> non rientranti tra quelli aventi le caratteristiche per essere esenti come sopra specificato</p>
1,00 per cento	<u>AREE FABBRICABILI</u>

ESCLUSIONI	DESCRIZIONE
<p>Abitazioni principali ed equiparate escluse le categorie A1,A8, A9</p>	<p><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u> Sono escluse dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u> E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p><u>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa familiare assegnata al genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u> E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle</p>

ESCLUSIONI	DESCRIZIONE
	<p>cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale.</p>

ESENZIONI	DESCRIZIONE
<p>Terreni, immobili concessi in comodato gratuito, beni merce</p>	<p><u>TERRENI AGRICOLI</u> posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 99/2004.</p> <p><u>IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO</u> Sono esenti gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.</p> <p><u>BENI MERCE</u>, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p> <p>Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti</p>

RITENUTO pertanto di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2026 come meglio evidenziato nel Prospetto delle aliquote qui allegato (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale";

CONSIDERATO CHE:

- la legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 169 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. n. 35/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 secondo cui "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti d'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell'atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 59 adottata dal Consiglio Comunale in data 28/11/2017 avente ad oggetto “Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio.” con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: “È esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione)”;

CONSIDERATO CHE la presente deliberazione è stata messa a disposizione dei componenti della Commissione Bilancio in data 10/12/2025 ed è stata esaminata nella seduta del 15/12/2025;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 5 del 26/02/2020 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – nonché la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 19/03/2020 di presa d'atto della nomina succitata, e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTO espresso per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti avente il seguente esito:

Favorevoli: 8

Contrari: 2 (Contini, Camurri)

Astenuti: 0

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'anno 2026, per le motivazioni riportate in premessa, le aliquote e detrazioni IMU riportate nell'allegato prospetto (Allegato A) elaborato, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze (Portale del federalismo fiscale) a decorrere dall'anno d'imposta 2026 come in premessa esposto.
2. DI DARE ATTO che l'equilibrio di bilancio viene rispettato con l'applicazione delle suesposte aliquote e detrazioni.
3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 e dell'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 e all'art. 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000, la presente deliberazione avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026.
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, attraverso il formato elettronico definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 20 luglio 2021, pubblicato in G.U. n. 195 del 16 agosto 2021, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente.

CON VOTO espresso per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti avente il seguente esito:

Favorevoli: 8

Contrari: 2 (Contini, Camurri)

Astenuti: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di pubblicare tempestivamente le aliquote IMU per l'anno 2026.

Letto, confermato e sottoscritto:

Presidente
Ruggero Baraldi

Segretario Comunale
Dr.ssa Marilia Moschetta

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).